

ORIGINALE



N. R.G.

540/21

N. SENTENZA

99/22

N. CRON.

592/22

N. REPERT.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 540/21 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] attrice

contro

E.A.S., Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore avv,

Simona Maugeri, difeso in proprio

convenuto costituito

Oggetto : prescrizione biennale e compensazione.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo del [redacted] ha in giudizio l' E.A.S al fine di ottenere declaratoria di non debenza in ordine al pagamento di € 606,02, riferito alla fattura E.A.S. n. [redacted] emessa in data 18.12.2019 per consumi idrici 2016.

A tale riguardo, l'attrice eccepiva la prescrizione biennale del credito ex Legge di Bilancio 2018. Costituendosi in giudizio, parte convenuta eccepiva l'infondatezza giuridica delle richieste dell'attrice.

Orbene, va anzitutto osservato che il legislatore, con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il

113

940/21

diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con al 1° gennaio 2020 per settore idrico (cfr, GdP Trapani, sent. n. 88/2022)..

Ciò posto, in riferimento alla fattura in oggetto, si respinge la superiore eccezione atteso che la stessa rientra, a pieno titolo, nell'ambito dell'ordinaria prescrizione quinquennale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in base ai parametri forensi, nell'importo di € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa.

P. Q. M.

Rigetta la domanda attorea proposta dalla [redacted] come sopra rappresentata e difesa, in data 07/04/2021, nei confronti di E.A.S., Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in quanto giuridicamente infondata.


Condanna l'attrice convenuta [redacted] alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, in favore di E.A.S., Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa.

Così' deciso in Trapani addì' 7.3..22.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI
Depositato in Cancelleria

il 7/3/2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Daniela Benenati



**Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Vitale**



e/2